

L.R. n. 41 del 5 maggio 1990.

Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.
 2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
 3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.
-

Art. 2

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:
 - a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
 - b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;

c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale;

d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale ⁽²⁾.

(2) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale.».

Art. 3

Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'albo regionale, come previsto dall'*art. 2, comma 11 della legge n. 281/1991* e svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

b) collabora con la Regione, i comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale. 1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario di ogni Unità Sanitaria Locale, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;

g) dispone dei fondi assegnati.

2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.».

Art. 4

Unità operativa veterinaria.

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

Art. 5
Canile sanitario.

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di cani sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione ⁽⁴⁾:

- a) la profilassi veterinaria;
- b) le vaccinazioni;
- c) il controllo della popolazione canina;
- d) la limitazione delle nascite;

e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;

f) [ogni altro intervento che si renda necessario] ⁽⁵⁾.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

(4) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*.

(5) Lettera soppressa dall'*art. 4, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*.

Art. 6
Guardia veterinaria.

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 7

Asili - Ricoveri.

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

Art. 8

Anagrafe del cane.

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale.

L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

Art. 9

Codice di riconoscimento.

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.

L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale.

2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AA.SS.LL. di competenza ⁽⁶⁾.

3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 5, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.».

Art. 10

Trasferimento, smarrimento o morte del cane.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i

mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

Art. 11

Abbandono, ricovero e custodia degli animali.

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza a domicilio.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.

4. [In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potrà fare ricorso a convenzioni con strutture di proprietà di privati o di associazioni protezionistiche, purché tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all'albo professionale e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi della presente legge] ⁽²⁾.

5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate.

(7) Comma abrogato dall'*art. 6, L.R. 3 marzo 2000, n. 4.*

Art. 12

Controllo al randagismo.

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'*art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41*, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge ⁽⁸⁾.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
5. Gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle guardie zoofile volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi ⁽⁹⁾.
6. I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'A.S.L. di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale

medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della legge n. 281/1991 ⁽¹⁰⁾.

7. All'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

8. È vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P., l'art. 2, comma 3 della L. n. 281/1991 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali ⁽¹¹⁾.

9. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.

(8) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il quale tramite la propria unità operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo 4.».

(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.».

(10) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «6. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati ed incurabili.

La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionistiche del territorio iscritte all'albo regionale.».

(11) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «8. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.».

Art. 13

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi.

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali e dei veterinari liberi professionisti convenzionati.
2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.

Art. 14

Misure di protezione.

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.
3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura

dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche ⁽¹²⁾.

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933, n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni ⁽¹³⁾.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.».

(13) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4*.

Art. 15

Trasporto animali.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la

cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. 30 dicembre 1992, n. 532 ⁽¹⁴⁾.

(14) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/489 in materia di protezione animali.».

Art. 16

Promozione educativa - Corsi di formazione.

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. La Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie zoofile volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in

collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.».

Art. 17

Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale n. 41/1990 e della legge n. 281/1991, possono essere utilizzate dai comuni le guardie zoofile volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, le guardie zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della Regione Calabria. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di pubblici ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle A.S.L. e dall'Assessorato regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche ⁽¹⁶⁾.

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a guardie zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente o dal Ministero per le politiche agricole (ex Ministero agricoltura e foreste);

- essere riconosciute con D.P.R.;

- essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'albo regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento ⁽¹⁷⁾.

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che

intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

(16) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte all'albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della Regione Calabria.».

(17) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali in collegamento con le associazioni protezionistiche.».

Art. 18

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.

Art. 19

Sanzioni amministrative.

a) per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da lire 300.000 a lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, la sanzione è di lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di lire 100.000;

b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle guardie zoofile volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge;

c) le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla sanità ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 marzo 2000, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Sanzioni amministrative.

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a lire tre milioni.
2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono riscossi dalle Unità Sanitarie Locali ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.».

Art. 20

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 21

Limiti di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 22

Norme transitorie.

**Istituzione anagrafe canina, prevenzione
randagismo e protezione degli animali.**

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La norma di cui al precedente articolo 12 terzo comma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle Unità Sanitarie Locali i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.